



Nota tecnica sulla relazione dell'Assessore Mezzetti alla clausola valutativa della l.r. 12/2006 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico" (oggetto 6721)

A cura del servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari

La presente Nota, indirizzata ai componenti della V Commissione assembleare, evidenzia alcuni aspetti tecnici che caratterizzano la relazione dell'Assessore Mezzetti, che si allega.

Cosa prevede la clausola valutativa

La clausola valutativa contenuta all'art.12 della l.r. 12/2006 prevede che la Giunta, con cadenza triennale, presenti alla competente Commissione Assembleare una relazione che fornisca informazioni su quesiti specifici volti a comprendere lo stato di attuazione degli interventi previsti e i risultati ottenuti.

I quesiti della clausola riguardano: il panorama dell'offerta cinematografica in regione; l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio; gli interventi effettuati per realizzare le finalità della legge e favorire il sistema dell'esercizio cinematografico; gli effetti dell'istituzione dell'autorizzazione unica per la semplificazione del procedimento.

1. Analisi degli aspetti tecnici della relazione presentata dall'Assessore

1.1 Procedura di consegna della relazione

La legge è stata approvata nel 2006 e la Giunta presenta la terza relazione in risposta alla clausola valutativa. Considerato che la relazione precedente era stata presentata a febbraio 2015, si può senz'altro dire che la terza relazione rispetti la scadenza prevista dalla clausola.

La prima relazione in risposta alla clausola era stata discussa nel 2011 (oggetto assembleare 1684/2011).

1.2 Analisi della struttura e dei contenuti della relazione

La relazione presentata dalla Giunta è suddivisa in quattro capitoli, ciascuno dedicato ai singoli quesiti della clausola, dopo una importante premessa; grazie a questa struttura è agevole trovare le informazioni che la clausola richiede.

I dati presentati riguardano il triennio 2014-2016.

Come anticipato, la premessa contiene importanti informazioni, utili a comprendere in che modo alcuni principi, espressi dalla giurisprudenza comunitaria negli ultimi anni, hanno inciso sui principi che erano alla base della disciplina regionale in materia: a livello comunitario si è affermato *il principio della libertà di accesso, organizzazione e svolgimento*

delle attività economiche "senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura" e si è stabilito che l'introduzione di un regime amministrativo di autorizzazione deve essere giustificato sulla base di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario.

La necessità di recepire i principi comunitari ha indotto il Legislatore nazionale a intervenire con la legge 14 novembre 2016, n. 220 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", che ha abrogato il decreto legislativo n. 28 del 2004 e con esso i principi fondamentali dettati dal citato art. 22, principi che costituivano la base della disciplina regionale per la diffusione dell'esercizio cinematografico, *nella parte in cui era prevista la facoltà della Regione di limitare l'insediamento di nuovi esercizi, o l'ampliamento di quelli esistenti, per finalità di razionalizzazione della distribuzione sul territorio, sulla base di criteri e condizioni quali il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale, nonché l'ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi.*

Nel 2017 si è reso perciò necessario intervenire con una modifica della legge 12, al fine di renderla compatibile con l'ordinamento comunitario e con quello nazionale. Con la l.r. 14/2017 "Legge comunitaria regionale per il 2017" è stata quindi modificata la legge 12, *ric conducendo la disciplina della realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nell'ambito proprio delle competenze regionali in materia di governo del territorio.* A seguito di tali modifiche gli indirizzi generali non sono più attuati attraverso lo strumento della programmazione regionale, bensì attraverso indirizzi e direttive ai sensi dall'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), volti ad integrare le finalità della legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e non sono più rilevanti i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici che non siano giustificati *da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario.*

Come già ricordato, la relazione è strutturata abbinando a ogni capitolo l'indicazione dei quesiti della clausola. In particolare:

a) come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione

Anche in questa relazione, la Giunta presenta la panoramica dell'andamento dell'offerta cinematografica utilizzando il "numero degli spettacoli", il "costo medio del biglietto", la "presenza di esercizi cinematografici".

La Giunta riporta i dati sia a livello complessivo per l'intero territorio regionale, sia disaggregati per provincia.

In questa parte della relazione si fa anche il punto sullo stato della digitalizzazione in Emilia-Romagna: a fine 2016 risultava digitalizzato più del 90% degli schermi regionali. Si dà anche conto del fatto che l'Emilia-Romagna ha una densità di schermi più alta non solo rispetto al resto del Paese, ma anche nel confronto con l'Europa: 9,7 schermi per 100.000 abitanti.

La relazione conclude questo capitolo affermando che dall'analisi dell'evoluzione dell'offerta cinematografica degli ultimi anni si evidenzia una situazione di stabilità, dopo un periodo di contrazione generalizzata con la chiusura di molte piccole sale, soprattutto nei centri storici.

b) Qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta

La relazione presenta i dati sui biglietti degli spettacoli cinematografici venduti nel triennio 2014-2016 e la spesa al botteghino, distinti per provincia.

Per analizzare l'andamento dei consumi in relazione alla tipologia di esercizi cinematografici, la relazione riporta i dati delle rilevazioni di Cinetel ("Il mercato e l'industria del cinema in Italia 2016") che rappresentano un campione di esercizi distribuiti sul territorio nazionale.

c) Quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità della legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico

In questo capitolo la Giunta riporta gli interventi attuati (il progetto "Cinema di qualità", rivolto agli esercizi fino a quattro schermi, attraverso una convenzione con AGIS Emilia-Romagna; i contributi per sostenere le sale impegnate nella programmazione d'essai, attraverso una convenzione con ACEC; il sostegno per il completamento del passaggio al digitale) e le relative risorse impiegate in ciascun anno del triennio considerato.

d) Quali effetti ha prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento

L'articolo 6 della l.r. 12/2006 prevede che la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, siano soggetti a un'autorizzazione unica per l'insediamento rilasciata dal Comune territorialmente competente.

Circa questo punto, la relazione segnala *che non si dispone di strumenti per misurare gli effetti dell'istituzione dell'autorizzazione unica ma si può affermare senza ombra di dubbio che il processo di semplificazione delle procedure ha agevolato sia i soggetti richiedenti che le amministrazioni interessate dagli interventi.*